

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
AREA VASTA N. 4**

**N. 363/AV4 DEL 01/07/2014**

**Oggetto: Richiesta trattenimento in servizio Dirigente Medico dott. M.A. ai sensi dell'art. 22 della Legge 183/2010 – Provvedimenti.**

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
AREA VASTA N. 4**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di prendere atto della istanza presentata in data 20/02/2014, assunta al protocollo n. 7819 del 11/04/2014, del dipendente a tempo indeterminato, Dr. Alfredo Marsili, Dirigente Medico ex Condotta, nato a Petritoli il 04/09/1950, di permanenza al lavoro oltre il 65° anno di età, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. Di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 04/09/2015 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 32 anni, 11 mesi e 9 giorni di servizio effettivo;
3. Di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla data del 04/09/2020 al conseguimento del 70° anno di età, limite massimo di permanenza in servizio, entro il quale l'interessato non avrà maturato il 40° anno di servizio effettivo, come stabilito dall'art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;
4. Di stabilire che il medesimo è soggetto a obbligo di preavviso nell'ipotesi di collocamento a riposo anticipato rispetto alla data posticipata di collocamento a riposo d'ufficio;

5. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L. R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

p. Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane  
Dott. Michele Gagliani

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -****U.O.C. PERSONALE**

Disciplina di riferimento:

- art. 15-nonies D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502;
- art. 22 – comma 1 – Legge 4 novembre 2010 n. 183;
- art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2011, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
- nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/10/2010.

Il Dr. Alfredo Marsili, nato a Petritoli (AP) il 04/09/1950, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico ex Condotta, inquadrato ex art. 110 D.p.R. 270/87, ha richiesto il prolungamento del rapporto di lavoro fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183/2010.

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, è stabilita dall'art. 15-nonies del D. Lgs 30 dicembre n. 502, al compimento del 65° anno di età.

L'art. 22 – comma 1 – della Legge 4 novembre 2010 n. 183 testualmente recita : “ Al comma 1 dell'articolo 15 – nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: “dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti : “dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e le parole: “fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.

Il regime speciale previsto dalla disposizione in esame continua ad essere applicabile anche a seguito delle normative succedutesi nel tempo, in particolare anche con riferimento alle norme introdotte dal D.L. 201 del 2011 convertito in L. n. 125 del 2013, per cui l'Amministrazione, nel caso in cui il Dipendente ne faccia domanda, anche se lo stesso abbia maturato il diritto a pensione alla data del 31/12/2011, è tenuta ad accoglierla con il solo vincolo dell'invarianza numerica del numero dei Dirigenti (cfr. risposta Dipartimento Funzione Pubblica del 20/11/2013 Ns Prot. 23445 del 21/11/2013 a quesito mirato Prot. 19465/2013 AsurAV4 )

A tal fine, si dà atto che il Direttore UOC Personale con mail del 20/06/2014 ha confermato il requisito di “invarianza numerica” previsto dalla Disciplina speciale della L.183/2010, per cui nulla osta all'accoglimento dell'istanza.

Nella locuzione “servizio effettivo” sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese dal dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato, purché opportunamente valorizzate ai fini pensionistici e che esula dalla nozione stessa di servizio effettivo l'istituto del riscatto

di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio, (cfr. nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/10/2010).

Sulla scorta della documentazione agli atti, l'interessato al compimento del 65° anno di età, che avverrà il 04/09/2015, sarà in possesso di un'anzianità di servizio, escluso il periodo riscattato del diploma di laurea, pari a 32 anni, 11 mesi e 9 giorni di servizio effettivo, per cui dalla predetta data lo stesso potrà prolungare il rapporto di lavoro fino al limite massimo di 70 anni di età, non completando, entro detto limite, la maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo.

Si propone, pertanto, al Responsabile dell'U.O.C. Personale l'adozione della seguente determina:

1. Di prendere atto della istanza presentata in data 20/02/2014, assunta al protocollo n. 7819 del 11/04/2014, del dipendente a tempo indeterminato, Dr. Alfredo Marsili, Dirigente Medico ex Condotto, nato a Petritoli il 04/09/1950, di permanenza al lavoro oltre il 65° anno di età, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. Di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 04/09/2015 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art. 15-bis del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 32 anni, 11 mesi e 9 giorni di servizio effettivo;
3. Di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla data del 04/09/2020 al conseguimento del 70° anno di età, limite massimo di permanenza in servizio, entro il quale l'interessato non avrà maturato il 40° anno di servizio effettivo, come stabilito dall'art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;
4. Di stabilire che il medesimo è soggetto a obbligo di preavviso nell'ipotesi di collocamento a riposo anticipato rispetto alla data posticipata di collocamento a riposo d'ufficio;
5. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L. R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Loredana Ciaffoni

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dott. Luigi Stortini

**- ALLEGATI -**

nessun allegato